

Bilanci

DI 18/2020, DI 23/2020

Giacomo Manzana | Elena Iori | www.manzana.it   

ROVERETO

Via S. Maria, 55 T 0464.420613
38068 Rovereto F 0464.458657

VERONA

Viale del Lavoro, 33 T 045.8201986
37135 Verona F 045.509627

MILANO

Via M. Pagano, 67 T 02.4813821
20145 Milano F 02.48197197

Bilanci – DI 18-2020 – Decreto Cura Italia

Termini di approvazione del bilancio 2019

Art. 106 (*Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società*) – *DI 18-2020*

1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l'assemblea ordinaria è convocata entro **180 giorni** dalla chiusura dell'esercizio [28/6/2020 per società con esercizio coincidente con l'anno solare].

- >> L'utilizzo del termine più ampio **non deve essere motivato da parte della società.**
- >> Il termine di 180 giorni dovrebbe intendersi riferito alla **data di "prima convocazione" dell'assemblea.**
- >> Il ricorso al più ampio termine di convocazione **è una mera facoltà per le società, che pertanto potranno convocare l'assemblea nella data, antecedente al 30 giugno 2020,** più adeguata rispetto alle esigenze della società (pagamento dei dividendi, adozione di decisioni ulteriori rispetto all'approvazione del bilancio) e alla possibilità di tenere l'assemblea secondo le modalità indicate nel decreto.

Assemblee

Art. 106 (Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società) – Dl 18-2020

2. Con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le **società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, e le società cooperative e le mutue assicuratrici** possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie,

- **l'espressione del voto** in via **elettronica o per corrispondenza [c.d. voto a distanza]**;e

- **l'intervento all'assemblea** mediante **mezzi di telecomunicazione**; le predette società possono altresì prevedere che

- **l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione** che garantiscono

@l'identificazione dei partecipanti,

@la loro partecipazione e

@l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, codice civile

>> Quindi, **le società che non hanno previsto l'utilizzo di tali strumenti nei loro statuti**, potranno farvi ricorso – senza bisogno di alcuna modifica statutaria – prevedendole nell'avviso di convocazione.

>> La norma consente di derogare alle disposizioni vigenti **che vedono gli strumenti di partecipazione 'a distanza' in assemblea come un diritto dei soci e non come un obbligo.**

Assemblee

Art. 106 (*Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società*) – *Dl 18-2020*

2. (...) **senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.**

- >> **In linea con una recente massima del Consiglio Notarile di Milano** (n. 187 dell'11 marzo 2020), il decreto dispone che nelle assemblee "virtuali", non è necessaria la presenza nel medesimo luogo, ove previsti, del presidente, del segretario o del notaio.
- >> La massima n. 187 ha inoltre chiarito che **la partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione può riguardare la totalità dei partecipanti alla riunione**, compreso il presidente, **essendo sufficiente che nel luogo indicato nell'avviso di convocazione si trovi il segretario verbalizzante** o il notaio.

Srl – consenso e consultazione

Art. 106 (*Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società*) – *Dl 18-2020*

3. Le **società a responsabilità limitata** possono, inoltre, consentire, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2479, quarto comma, del codice civile e alle diverse disposizioni statutarie, che l'espressione del voto avvenga mediante **consultazione scritta** o per **consenso espresso** per iscritto.

Validità delle modifiche

Art. 106 (*Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società*) – *Dl 18-2020*

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle **assemblee convocate entro il 31 luglio 2020** ovvero entro la data, se successiva, **fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale** relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza della epidemia da COVID-19.

Fatti intervenuti alla chiusura dell'esercizio e continuità aziendale

Fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio – OIC 29

11. I **fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio** sono quei fatti, positivi e/o negativi, che avvengono tra la data di chiusura e la data di formazione del bilancio d'esercizio.

59. Si identificano tre tipologie di fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio:

- (a) fatti successivi che devono essere recepiti nei valori di bilancio*
- (b) fatti successivi che non devono essere recepiti nei valori di bilancio*
- (c) fatti successivi che possono incidere sulla continuità aziendale*

Fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio – OIC 29

(a) *fatti successivi che devono essere recepiti nei valori di bilancio*

Sono quei fatti positivi e/o negativi che evidenziano condizioni già esistenti alla data di riferimento del bilancio, ma che si manifestano solo dopo la chiusura dell'esercizio e che richiedono modifiche ai valori delle attività e passività in bilancio, in conformità al postulato della competenza.

Fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio – OIC 29

(b) fatti successivi che non devono essere recepiti nei valori di bilancio

Sono quei fatti che indicano situazioni sorte dopo la data di bilancio, che non richiedono variazione dei valori di bilancio, in quanto di competenza dell'esercizio successivo.

Ne possono essere esempi:

- la diminuzione nel valore di mercato di taluni strumenti finanziari nel periodo successivo rispetto alla chiusura dell'esercizio, qualora tale riduzione riflette condizioni di mercato intervenute dopo la chiusura dell'esercizio;
- la distruzione di impianti di produzione causata da calamità;
- la perdita derivante dalla variazione dei tassi di cambio con valute estere;
- la sostituzione di un prestito a breve con uno a lungo termine conclusasi nel periodo tra la data di chiusura dell'esercizio e quella di formazione del bilancio. Il trattamento contabile di questa fattispecie è disciplinato dall'OIC 19 "Debiti";
- la ristrutturazione di un debito avente effetti contabili nel periodo tra la data di chiusura dell'esercizio e quella di formazione del bilancio. Il trattamento contabile di questa fattispecie è disciplinato dall'OIC 6.

Fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio -- OIC 29

*(c) fatti successivi che possono incidere sulla **continuità aziendale***

Alcuni fatti successivi alla data di chiusura del bilancio possono far venire meno il presupposto della continuità aziendale.

Esempi:

- Gli amministratori, ad esempio, possono motivatamente manifestare l'intendimento di proporre la liquidazione della società o di cessare l'attività operativa.
- Oppure le condizioni gestionali della società stessa, quali un peggioramento nel risultato di gestione e nella posizione finanziaria dopo la chiusura dell'esercizio, possono far sorgere la necessità di considerare se, nella redazione del bilancio d'esercizio, sia ancora appropriato basarsi sul presupposto della continuità aziendale.

Se il presupposto della continuità aziendale non risulta essere più appropriato al momento della redazione del bilancio, è necessario che nelle valutazioni di bilancio si tenga conto degli effetti del venir meno della continuità aziendale.

b) PROSPETTIVA DELLA CONTINUITA' AZIENDALE – OIC 11

22. Nella fase di preparazione del bilancio, la direzione aziendale deve effettuare una **valutazione prospettica** della capacità dell'azienda di continuare a costituire un **complesso economico funzionante** destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a **un periodo di almeno dodici mesi** dalla data di riferimento del bilancio.

1

22. (...) _Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, **siano identificate significative incertezze** in merito a tale capacità, nella **nota integrativa**

- devono essere chiaramente **fornite le informazioni** relative a ●fattori di rischio, ●assunzioni effettuate e ●incertezze identificate, nonché ai ●piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi e incertezze.
- devono essere **esplicitate le ragioni** che **qualificano come significative** ●le incertezze esposte e ● le ricadute sulla continuità aziendale.

b) PROSPETTIVA DELLA CONTINUITA' AZIENDALE – OIC 11

Gli amministratori devono quindi **descrivere**

- **l'origine e la natura di tali incertezze e**
- **le argomentazioni a sostegno della decisione di redigere comunque** il bilancio adottando il presupposto della continuità aziendale.

Per esempio, con riferimento:

- **al rischio di liquidità**, che può emergere dalle difficoltà a ottenere finanziamenti, un'impresa potrebbe avere diversificato le fonti di finanziamento e la disponibilità di linee di credito, così da limitarlo e renderlo gestibile. In questo caso, potrebbe sinteticamente indicare linee di credito, affidamenti e leasing in corso: l'indicazione del grado di utilizzo delle linee di credito può essere opportuna, così come l'illustrazione delle scadenze per fasce temporali;
- **ai costi** può essere utile l'informazione sul possibile contenimento degli stessi, in modo da agire sul punto di pareggio;
- **il personale**, può essere utile l'informazione sul ricorso alla cassa integrazione così come alle ferie, anche pregresse, che il personale di molte imprese deve ancora utilizzare.
- **i rischi legati a mercati esteri** può essere utile l'informazione come questi possono essere limitati se l'impresa opera in differenti Paesi;
- a un **aumento dei tassi di interesse** se, per esempio, ha stipulato finanziamenti a tasso fisso, oppure se si è coperta con derivati del tipo Irs;
- Medesimo discorso per i **rischi di prezzo e per quelli valutari**, se adeguatamente coperti.

Quanto illustrato può consentire anche a **sindaci e revisori** di formulare le rispettive relazioni.

b) PROSPETTIVA DELLA CONTINUITA' AZIENDALE – OIC 11

23. Ove la valutazione prospettica della capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito porti la direzione aziendale a concludere che, nell'arco temporale futuro di riferimento, **NON** **vi sono ragionevoli alternative alla cessazione dell'attività,** ma non si siano ancora accertate ai sensi dell'art. 2485 del codice civile cause di scioglimento di cui all'art. 2484 del codice civile, la valutazione delle voci di bilancio è pur sempre fatta nella prospettiva della continuazione dell'attività, tenendo peraltro conto, nell'applicazione dei principi di volta in volta rilevanti, del limitato orizzonte temporale residuo.

La nota integrativa dovrà descrivere adeguatamente tali circostanze e gli effetti delle stesse sulla situazione patrimoniale ed economica della società.

b) PROSPETTIVA DELLA CONTINUITA' AZIENDALE – OIC 11

2

23.(...)

Di seguito si riportano **alcuni esempi** non esaustivi degli effetti che il mutato orizzonte temporale di riferimento può determinare sull'applicazione dei principi contabili nazionali in relazione a talune voci di bilancio:

- a) la **revisione della vita utile** e del **valore residuo delle immobilizzazioni**, ai sensi dell'OIC 16 “Immobilizzazioni materiali” e dell'OIC 24 “Immobilizzazioni immateriali”, tenuto conto del ristretto orizzonte temporale in cui ne è previsto l'uso in azienda;
- b) la stima del **valore recuperabile delle immobilizzazioni ai sensi dell'OIC 9** “Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali” tenuto conto del fatto che, in talune circostanze, il valore d'uso potrebbe non essere determinabile, non sussistendo un adeguato orizzonte temporale per la sua determinazione. In questi casi si fa riferimento al *fair value* per la determinazione del valore recuperabile;
- c) l'esame dei contratti esistenti per la **rilevazione di eventuali contratti onerosi ai sensi dell'OIC 31 “Fondi per rischi e oneri e Trattamento di Fine Rapporto”**. La limitatezza dell'orizzonte temporale di riferimento può infatti comportare che la durata degli impegni contrattuali in essere risulti superiore al periodo in cui questi contribuiscono alla generazione di benefici economici, facendo sì che i costi attesi risultino superiori ai benefici economici che si suppone saranno conseguiti;
- d) la revisione delle **relazioni di copertura ai sensi dell'OIC 32 “Strumenti finanziari derivati”** alla luce del mutato orizzonte temporale di riferimento;
- e) la valutazione della recuperabilità delle **imposte anticipate ai sensi dell'OIC 25 “Imposte sul reddito”**, alla luce delle mutate prospettive aziendali.

b) PROSPETTIVA DELLA CONTINUITA' AZIENDALE – OIC 11

24. Quando, ai sensi dell'articolo 2485 del codice civile, **viene accertata dagli amministratori una delle cause di scioglimento di cui all'articolo 2484 del codice civile**, il bilancio d'esercizio è redatto senza la prospettiva della continuazione dell'attività, e si applicano i criteri di funzionamento, così come previsti al paragrafo 23, tenendo conto dell'ancor più ristretto orizzonte temporale. Ciò vale anche quando tale accertamento avviene tra la data di chiusura dell'esercizio e quella di redazione del bilancio.

Bilancio d'esercizio 2019 – DI 23/2020

Art. 7 del DI 23/2020

Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio - continuità

1. Nella redazione del **bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020**, la valutazione delle voci nella **prospettiva della continuazione** dell'attività di cui all'articolo 2423-bis, comma primo, n. 1), del codice civile puo' comunque essere operata **se risulta sussistente nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020**, fatta salva la previsione di cui all'articolo 106 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 [termini e assemblee e voto a distanza].

Il criterio di valutazione e' specificamente illustrato nella nota informativa anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si **applicano anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati.**

Bilancio d'esercizio 2019 – DI 23/2020

>> La continuità aziendale si valuta quindi **senza considerare gli effetti che l'emergenza sanitaria Covid-19** comporta. Nello specifico viene detto che “la valutazione delle voci nella **prospettiva della continuazione** (...) puo' comunque essere operata **se risulta sussistente nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020**”.

>> Riguarda

- **i bilanci 2020** (in corso al 31 dicembre 2020)
- **i bilanci 2019** (bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati – art. 7 co. 2)

Bilancio d'esercizio 2019 – DI 23/2020

>> Al fine di individuare il momento a decorrere dal quale gli effetti intervenuti non assumono rilevanza ai fini della continuità **la relazione al DI 23/2020** prevede:

- La situazione anomala che si è determinata comporterebbe (ove si applicassero regole elaborate con riferimento ad un panorama fisiologico e non patologico) **l'obbligo per una notevolissima quantità di imprese di redigere i bilanci dell'esercizio in corso nel 2020 secondo criteri deformati**, ed in particolare senza la possibilità di adottare l'ottica della continuità aziendale, con grave ricaduta sulla valutazione di tutte le voci del bilancio medesimo.
- Si rende, quindi, necessario neutralizzare gli effetti devianti dell'attuale crisi economica conservando ai bilanci una concreta e corretta valenza informativa anche nei confronti dei terzi, consentendo **alle imprese che prima della crisi presentavano una regolare prospettiva di continuità** di conservare tale prospettiva nella redazione dei bilanci degli esercizi in corso nel 2020, ed escludendo, quindi, le imprese che, indipendentemente dalla crisi COVID-19, si trovavano autonomamente in stato di perdita di continuità.
- Il dato temporale di riferimento **è stato collegato alla situazione esistente al 23 febbraio 2020, e cioè alla data di entrata in vigore delle prime misure collegate all'emergenza** (decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13) ed al conseguente maturarsi degli effetti di crisi economica, il secondo comma della norma prevede l'estensione della regola di cui al comma 1 anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati.

Data del 23 febbraio 2020 data spartiacque. Il legislatore ha individuato nel 23 febbraio (entrata in vigore delle prime misure di emergenza) il confine oltre il quale sono maturati gli effetti della crisi. La norma mira, quindi, a consentire alle imprese di affrontare le difficoltà derivanti da Covid-19 operando **un distinguo temporale con riferimento alla situazione fisiologica già esistente all'insorgere dell'emergenza rispetto a quella patologica innescata dalla pandemia.**

Bilancio d'esercizio 2019 – DI 23/2020

- >> In **nota integrazione** occorrerà dare evidenza dell'applicazione “parziale” della continuità.
- >> Rimane l'informativa da dare in bilancio (nota integrativa) in merito ai **fatti intervenuti successivamente alla chiusura dell'esercizio.**

Bilancio d'esercizio 2019 – DI 23/2020

Fac simile da riportare in nota integrativa

(...)

Fatti intervenuti successivamente alla chiusura dell'esercizio

Si segnala che successivamente alla chiusura dell'esercizio la società è stata costretta a sospendere l'attività in conseguenza dell'emergenza Covid-19. A fronte di ciò, la società ha prontamente attuato una serie di "manovre" funzionale a contrastare i vari rischi che dalla gestione di questa fase emergenziale ne sono derivati. In particolare:

- **Rischio di liquidità:** *In linea con le misure previste dal DI 18/2020, dal DI 23/2020 si è provveduto a sospendere il pagamento delle rate del mutuo e dei leasing, a richiedere al ceto bancario nuova finanza e a sospendere il pagamento del pagamento delle imposte e contributi. Si è provveduto altresì a richiedere la sospensione del pagamento degli affitti degli immobili in locazione.*
- *In particolare quanto alla nuova finanza richiesta <...>*
- **Rischio costi,** *a mettere in cassa integrazione i dipendenti e a chiedere la riduzione del pagamento della rate dell'affitto degli immobili; in generale si sono adottate politiche di contenimento dei costi e in particolare <...>*
- **Rischio di produzione <...>**
- **Rischio dei contratti <...>**
- **Rischio mercato italiano e estero <...>**
- **Rischio tassi di interesse <...>**
- **Rischio prezzi <...>**
- **Rischio valutario <...>**

(...)

Continuità aziendale

L'art. 7 del DI 23/2020 ha previsto che nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci nella prospettiva della puo' comunque essere operata se risulta sussistente nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020.

In merito alla situazione esistente al 23 febbraio 2020 non si pongono rischi alla continuità aziendale.

Quanto agli effetti della pandemia, prevedendo tempi di ripresa della produzione in linea le tempistiche annunciate e con quanto successo in altri paesi colpiti dalla pandemia, tenuto anche conto di un riavvio di attività compatibile con i tempi necessari al ritorno alla normalità, non si ritiene che tale situazione possa mettere in discussione la continuità aziendale. Ciò anche in considerazione degli interventi prontamente attuati dalla società funzionali a contrastare i vari rischi di cui si è già dato evidenza nel paragrafo relativo ai fatti intervenuti successivamente alla chiusura dell'esercizio.

(...)

Bilancio d'esercizio 2019 – DI 23/2020

Continuità aziendale

Ciò non significa che la continuità non vada monitorata

La società deve:

- adottare **reazioni immediate allo shock del coronavirus in termini organizzativi e sanitari,**
- essere in grado di comprendere **l'impatto sulla situazione economica e finanziaria delle società,**
- valutare la **logica prospettica alla situazione di crisi.**

Ciò non significa che la continuità non vada monitorata

Misure adottate. La società deve:

- **adottare politiche di reazione agli effetti negativi.**
- concentrare le scelte aziendali sui rischi maggiori, **individuando le politiche da adottare nei confronti di clienti, fornitori, finanziatori.**
- Possono verificarsi situazioni in cui **l'impresa può adottare anche misure di tipo innovativo**, avviando tra l'altro cambiamenti nella sfera della produzione o dell'approvvigionamento di flussi finanziari: sotto questo profilo, le misure di agevolazione contenute negli ultimi provvedimenti normativi possono essere uno stimolo a rivedere le politiche di ricorso al credito.

Rischi di continuità aziendale. La società deve individuare gli impatti della crisi, mettendo a fuoco, per ciascuno, non **solo la probabilità**, ma anche il **potenziale danno**.

I fattori da considerare riguardano tutte le aree dell'attività: produzione, contratti, finanza.

1. **Produzione.** Sono esempi di fattori di rischio di tipo produttivo

- l'impossibilità di completare o consegnare la produzione, dovuti alla malattia o all'assenza del personale,
- la mancanza di materie prime necessarie per la produzione,
- le difficoltà di organizzare i servizi di trasporto e di consegna.

2. **Contratti.** Vanno valutate

- le possibili richieste di sconti, riduzioni, penali
- in generale il rischio di blocchi nella possibilità di ricevere ordini.

3. **Finanza.** Va valutato

- lo slittamento degli incassi
- la possibilità di insoluti nei pagamenti da parte dei clienti,
- lo sfioramento degli affidamenti bancari,
- il rischio di non poter rispettare le scadenze di pagamento di fornitori, mutui, leasing.

NB È vero che le norme del DI 23/2020 - disapplicando (*) l'applicazione della continuità aziendale per l'emergenza sanitaria ai bilanci 2019 e 2020 e () gli art. 2446 e 2447 in tema di necessità di patrimonializzazioni delle imprese in caso di patrimoni netti negativi) hanno ridotto la pressione sotto l'aspetto patrimoniale e permesso la tempestiva approvazione dei bilanci, ma gli effetti prospettici della crisi vanno sempre e comunque monitorati: non sono escluse situazioni in cui, pur potendo evitare l'obbligo civilistico, sia compromessa in toto l'esistenza dell'impresa.**

I piani economici e finanziari La società deve predisporre piani economici e finanziari rivedendo le previsioni e i budget.

Le ipotesi prese a base dei vari scenari elaborati devono essere ragionevoli, al fine di considerare credibili le previsioni sugli effetti economici e finanziari.

Le analisi devono riguardare le tre componenti essenziali, ovvero

- andamento economico,
- situazione patrimoniale,
- situazione finanziaria.

Una particolare attenzione dovrà essere dedicata alla **variabile finanziaria**, che normalmente è influenzata

- dalla rapidità delle risposte dei finanziatori alle richieste della società
- dalla situazione esogena in cui si troveranno fornitori e clienti.

Cosa devono monitorare i sindaci

In questo particolare frangente temporale, il collegio sindacale è chiamato anche a **compiti straordinari di vigilanza**, in quanto,

- dopo aver verificato la **reazione immediata della società allo shock del coronavirus in termini organizzativi e sanitari,**
- deve essere in grado di comprendere **l'impatto sulla situazione economica e finanziaria delle società,**
- ma anche di capire se gli **organi amministrativi stanno reagendo in modo efficiente e**
- con una **logica prospettica alla situazione di crisi.**

Il percorso logico di indagine dovrà riguardare tutti gli ambiti:

- le misure adottate
- i rischi di continuità
- i piani economici finanziari

Ai sindaci spetta il controllo sulla coerenza delle misure adottate, da valutare in funzione delle dimensioni dell'impresa, della conoscenza dei mercati e di tutte le variabili sopra indicate.

Assetti organizzativi – Art. 175 Dlgs 14/2019

Art. 375 Assetti organizzativi dell'impresa

Entrata in vigore trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Decreto (=14 marzo 2019).

1. La rubrica dell'articolo 2086 del codice civile è sostituita dalla seguente: “Gestione dell'impresa”.
2. **All'articolo 2086 del codice civile**, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

“L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di **istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione**

@della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché

@ @di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale».

- *Relazione art. 12-25 Dlgs 14/2019.* La necessità «*istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa*” è **anche in funzione** della **rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa** e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per **l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale**».

Assetti organizzativi

Stando la previsione normativa (che, come si è detto, per l'imprenditore individuale prevede "misure idonee" e per quello collettivo "un assetto organizzativo adeguato") il grado di approfondimento dell'analisi dipenderà in prima battuta dalle **dimensioni** dell'impresa.

Per **imprese di più piccole dimensioni** risulterà sufficiente monitorare **i dati economici** (ricavi, costi per materie prime, servizi, godimento beni di terzi, dipendenti, oneri diversi di gestione e interessi passivi), la **posizione finanziaria netta** e, se necessario, il **debito erariale** (corrente e dello scaduto), quello verso fornitori e verso dipendenti.

Una **realità un po' più strutturata**, a tali grandezze, dovrà aggiungere il monitoraggio **dell'equilibrio finanziario**, inteso come la capacità dei flussi liberi in entrata di far fronte ai flussi in uscita.

Una **società di più grandi dimensioni**, a tali grandezze, dovrà aggiungere il **monitoraggio dell'equilibrio finanziario prospettico** determinato su dati storici, inteso come la capacità dei flussi liberi in entrata prospettici di far fronte ai flussi in uscita prospettici. E ancora dovrà monitorare **gli indici e gli indicatori che la norma** (art. 13 e 14 del Dlgs 14/2019) ha ritenuto adatti a far emergere tempestivamente gli eventuali squilibri di carattere reddituale patrimoniale o finanziario e che devono essere anche verificati dagli organi di controllo e dai revisori ai fini della segnalazione dell'allerta.

La scelta nell'approfondimento nell'analisi dipenderà poi dallo stato di **salute dell'impresa**.

Tali aspetti (dimensione e stato di salute) assumeranno poi rilievo ai fini della scelta della **periodicità dell'analisi**: se in una azienda sana monitoraggi trimestrali possono risultare adeguati, in una azienda in tensione finanziaria potrebbe essere necessario un monitoraggio mensile o settimanale. In generale la periodicità annuale sembrerebbe insufficiente; a maggior ragione se si dovessero considerare i tempi di rielaborazione dettati dalle necessità fiscali che portano a giugno dell'anno successivo.

Obbligo nomina del revisore - DI 162/2019 – Milleproroghe

Nomina degli organi di controllo – Riapertura dei termini

Il testo **dell'art. 8 co. 6- bis del DI 162/2019** – c.d. Milleproroghe prevede che: *“6-bis. All'articolo 379, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: “entro nove mesi dalla predetta data” sono sostituite dalle seguenti: “entro la data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2019, stabilita ai sensi dell'articolo 2364, secondo comma, del codice civile”.*”

A seguito di tale modifica **l'art. 379, co. 3 del Dlgs 14/2019** ora prevede che *“3. Le società a responsabilità limitata e le società cooperative costituite alla data di entrata in vigore del presente articolo [16/3/2019], quando ricorrono i requisiti di cui al comma 1 [requisiti di nomina – Art. 2477 co. 2 del c.c.], devono provvedere*

- a nominare gli organi di controllo o il revisore e, se necessario,

- ad uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni di cui al predetto comma

entro la data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2019, stabilita ai sensi dell'articolo 2364, secondo comma, del codice civile” ~~*entro nove mesi dalla predetta data.*~~

Nomina degli organi di controllo – Riapertura dei termini

- 1. Esercizio di riferimento.** Per una società con esercizio coincidente con l'anno solare i periodi di osservazione per il **superamento dei parametri sono il 2018/2019** e non, come era in vigore della precedente norma, il 2017/2018.
- 2. Primo bilancio revisionato.** In caso di nomina della revisione in sede di approvazione del bilancio 2019, **il primo bilancio da sottoporre a revisione (e a conseguente giudizio) è quello del 2020**. Il 2019 rimane da non revisionare.

Nomina degli organi di controllo – Riapertura dei termini

3. **Possibilità di revoca / dimissioni dei revisori già nominati.** Trattandosi di una riapertura dei termini **non vi sono le ragioni per una revoca per giusta causa dei revisori già nominati.**

Infatti, non determina una situazione di “sopravvenuta insussistenza dell’obbligo di revisione legale per intervenuta carenza dei requisiti previsti dalla legge” prevista dall’art. 4, comma 1, lett. I) del decreto ministeriale 261/2012 (come, ad esempio, avvenuto per effetto dell’innalzamento dei parametri operato dalla c.d. “legge sblocca cantieri” per quelle società che si fossero trovate al di sotto dei nuovi limiti) poiché non vengono meno le ragioni della nomina **ma semplicemente viene concesso un tempo più ampio per provvedere.** Il fatto che in tal modo viene meno l’obbligo di revisione del 2019 è una conseguenza e non l’effetto della modifica.

Non vi sono nemmeno le ragioni per una dimissioni del revisore per la mancanza delle “idonee circostanze” di cui all’art. 5 del decreto ministeriale 261/2012.

- Peraltro **non risolverebbe l’intento di evitare l’emissione del giudizio sul bilancio 2019:** l’art. 7 decreto ministeriale 261/2012, “Risoluzione consensuale del contratto di revisione”, prevede che le funzioni di revisione legale **“continuano ad essere esercitate dal medesimo revisore, fino a quando la deliberazione di conferimento del nuovo incarico non è divenuta efficace e, comunque, non oltre i sei mesi dalla data di presentazione delle dimissioni”.** In altri termini una cessazione dell’incarico, in assenza di sostituzione, imporrebbe al revisore di emettere il giudizio sul bilancio 2019.
- Ad ogni modo nel caso di revoca o di dimissioni, **l’art. 8** del citato decreto ministeriale 261/2012 **non consente alla società di rinominare lo stesso revisore cessato se non decorso un anno dall’avvenuta cessazione anticipata.**

Manzanalori Associati

STUDIO COMMERCIALISTI

ROVERETO

Via S. Maria, 55 T 0464.420613
38068 Rovereto F 0464.458657

VERONA

Viale del Lavoro, 33 T 045.8201986
37135 Verona F 045.509627

MILANO

Via M. Pagano, 67 T 02.4813821
20145 Milano F 02.48197197

www.manzana.it 